



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO


SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FISCHETTI	GIULIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1260/14  
depositato il 21/07/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130005298732 IRPEF-ADD.REG. 2006
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130005298732 IRPEF-ADD.COM. 2006
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130005298732 IRPEF-ALTRO 2006
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130005298732 IVA-ALTRO 2006
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130005298732 IRAP 2006
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1260/14

UDIENZA DEL

17/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1103

PRONUNCIATA IL:

17-3-15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8-4-15

Il Segretario

[Signature]

Con tempestivo ricorso , notificato alla Agenzia delle Entrate di Taranto, XXXXXXXXXX ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento di € 20.494,33 emessa , a titolo di irap, iva ed irpef incluse sanzioni ed interessi ; a seguito della sentenza della Commissione tributaria di Taranto n. 339/03/2013 .

Eccepisce il contribuente il difetto di motivazione e la limitazione del diritto di difesa , non avendo l'ufficio specificato i termini esatti del proprio credito; la violazione dello Statuto del contribuente per non essere stato instaurato il contraddittorio tra le parti oltre che per la mancata emissione di un atto di liquidazione delle somme dovute con la sentenza ; la carenza di prova.

Nel merito , riassume i termini della vicenda processuale promossa con la opposizione ad un avviso di accertamento ai fini irpef ,iva ed irap e conclusa con la sentenza citata ;

illustra un prospetto riepilogativo ,ove riporta gli importi che avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo;

da ultimo , contesta il computo delle sanzioni e degli interessi e la mancata applicazione delle riduzioni.

Fa istanza di sospensione cautelare.

L'Agenzia , ritualmente costituita , ha respinto le contestazioni asserendo di aver correttamente quantificato la pretesa tributaria , ridotta con la sentenza della Ctp di Taranto , in conformità a quanto previsto dall'art.68 del processo tributario ; ed ha illustrato in un prospetto riepilogativo la maggiore Irpef , le addizionali con esclusione dell'Iva che riteneva confermata.

Accolta la istanza cautelare , la causa dopo la discussione è stata posta in decisione.

Con la sentenza di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa , la Commissione ha dato mandato all'ufficio , si legge nella motivazione , " di rideterminare il reddito ai fini Irpef ed Irap , sulla base delle risultanze evidenziate nel pvc della GdF tenendo conto dei sopra tre punti eccepiti correttamente dal ricorrente" .

La suddetta formulazione ha dato quindi luogo alla presente controversia sulla entità della ridotta pretesa tributaria.

Appare evidente , alla luce della formulazione adottata nella sentenza , non esplicitate in modo compiuto le modalità di calcolo adottate per la quantificazione degli importi , poi richiesti nella cartella.

Non vi è dubbio che è onere del creditore, in presenza di contestazioni sul quantum , provare il credito nel suo preciso ammontare e tale onere non può ritenersi assolto con il parziale riepilogo esposto nelle controdeduzioni.

Non è chiaro infatti come l'ufficio si sia attenuto al comando espresso nella sentenza che fa riferimento alle risultanze del pvc unitamente a tre corrette eccezioni del ricorrente .

Né in questa sede è possibile avere riscontro dei conteggi effettuati dopo la pubblicazione della sentenza.

Fondata e quindi meritevole di accoglimento l'eccezione proposta sul difetto di motivazione della cartella , che non può essere ritenuto assolto con la semplice indicazione degli estremi della sentenza .

Tenuto conto che , come già detto , l'importo della ridotta pretesa tributaria è il risultato di un calcolo non conosciuto dal contribuente.


Per cui , considerato il carattere assorbente della eccezione sugli altri rilievi proposti , annulla la cartella di pagamento.  
Quanto alle spese , sussistono valide ragioni per una loro compensazione.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento. Spese compensate.

TARANTO 17 marzo 2015

L'estensore



IL PRESIDENTE

